

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 15 dicembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Baccini, Ballaman, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Deodato, Dell'Elce, Fini, Gasparri, Giacco, Giovanardi, Anna Maria Leone, Manzini, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mazzucca Poggiolini, Micciché, Molgora, Pisanu, Possa, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soro, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 dicembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DI GIOIA ed altri: « Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni di Bari » (2106);

CORONELLA ed altri: « Agevolazioni fiscali per i servizi di vigilanza privata » (2107).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 14 dicembre 2001 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 » (2105).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Mazzocchi ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

MAZZOCCHI: « Disposizioni in materia di termini di pagamento relativi a contratti di acquisto o di fornitura di beni » (1526).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

CICCHITTO e SAPONARA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia » (2019) *Parere della I Commissione.*

V Commissione (Bilancio):

GALLO ed altri: « Disposizioni in materia di cartolarizzazione dei crediti contributivi vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole » (1515) *Parere delle Commissioni I, II, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIII.*

X Commissione (Attività produttive):

GAMBINI ed altri: « Interventi in favore del settore turistico » (97) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SERENA: « Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione dei crediti all'esportazione » (989) *Parere delle Commissioni I, III (ex articolo 73, comma 1-bis, del rego-*

lamento), V, VI, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

SERENA: « Disposizioni concernenti l'internazionalizzazione delle imprese italiane e la riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero » (998) *Parere delle Commissioni I, II, III (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 14 dicembre 2001, pagina 139, seconda colonna, trentatreesima riga, sostituire il numero: 442, con: 422.

DISEGNO DI LEGGE: S. 699 — DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2002) (APPROVATO DAL SENATO) (1984)

(A.C. 1984 — Sezione 1)

EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di giochi).

1. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche di esercizio delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive e delle relative garanzie, nel rispetto, in particolare, dei principi della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito, per adeguarla alle condizioni di mercato a partire dalla dichiarazione di inizio attività, nonché dalla commisurazione di tale misura in proporzione alla effettiva entità dei volumi di raccolta delle scommesse, ai sensi della direttiva del Ministro delle finanze 30 maggio 2001. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di estinzione, nell'arco temporale residuo di durata delle concessioni, della situazione debitoria dei concessionari, eventualmente risultante dalla ridefini-

zione di cui al presente comma, nonché i termini di versamento dell'imposta unica. La validità del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 maggio 2001 è prorogata al 30 giugno 2002. Entro la medesima data il Governo provvede al definitivo riordino dell'imposta unica su concorsi e scommesse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti vantati nei confronti di concessionari di scommesse sportive ed ippiche il cui versamento è stato sospeso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 maggio 2001. La società è costituita con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze. La società effettua l'operazione di cartolarizzazione mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti. Alla società si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere *b)* e *c)*, e 4 e dell'articolo 107, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. I titoli emessi dalle società di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 601. I crediti indicati, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione delle società nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato, a tutti gli effetti, da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti nonché di ogni altro creditore nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato. Detto patrimonio non è soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al presente comma e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, nonché le formalità ad essi connesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dall'imposta ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

3. Sono soppresse le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 17 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

b) il decreto del Ministro delle finanze 23 settembre 1999.

4. I soggetti concessionari di scommesse possono, in deroga all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, installare e gestire gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, come definiti dal comma 3 del medesimo articolo 110, fino ad un massimo di dieci. Gli apparecchi dovranno essere muniti dei dispositivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese la misura dell'imposta da applicare e la relativa ripartizione dei proventi.

5. **01.** (ex 5. 06 e 0. 3. 4. 41) Marras, Arnoldi, Fioroni, Vitali, Lusetti, Milana, Alberto Giorgetti, Lo Presti, Fragalà, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Paolone, Bellotti, Garnerò Santanché, Ascierò, Blasi, Giudice, Savo, Tarantino, Zorzato, Paroli, Azzolini, Baldi, Moroni, Schmidt, Landi di Chiavenna, Jannone, Fontana, Viale, Lezza, Sanza, Sardelli, Leccisi, Giacomo Ventura, Antonio Russo, Leccisi, Bertucci, Milanese, Paniz, Perlini, Amato, Fallica, Cossiga, Tarditi, Carbonella, Craxi, Nuvoli, Cossa, Lupi, Lisi, Lorusso, Carlucci, Strano, Briguglio, Cesaro, Filippo Mancuso, Mondello, Massidda, Santino Loddo, Zanetta, Osvaldo Napoli, Galvagno, Paoletti, Pinto, Giuseppe Drago, Giuseppe Gianni, Lavagnini, Tanzilli, Emerenzio Barbieri, Tucci, Caligiuri, Taborelli, Crosetto, Giudice, Costa, Cuccu, Di Virgilio, Minoli, Scaltritti, Misuraca, Jacini, Collavini, Falsitta, Falanga, Iannuccilli, Mauro, Scherini, Germanà, Maione, Nicolosi, Aracu, Verro, Ricciotti, Muratori, Romani, Ghedini, Lazzari, Taormina, Pittelli.

(A.C. 1984 - Sezione 2)

**ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 29.

(Organici del personale).

1. In conseguenza delle attività poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalità previste dai rispettivi ordina-

menti, le relative variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilità, si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29

(Organici del personale).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani.

29. 1. (ex 27. 3, 27.2 e 1984.XI.27.1.) Michele Ventura, De Brasi, Abbondanzieri, Amici, Bielli Buemi, Buffo, Carboni, Cento, Chiti, Coluccini, Duca, Diliberto, Galeazzi, Grandi, Grotto, Intini, Raffaella Mariani, Pistone, Rava, Nicola Rossi, Rossiello, Sgobio, Squeglia, Villetti, Olivieri, Tidei, Albertini, Battaglia, Boselli, Calzolaio, Carli, Ceremigna, Cialente, Armando Cossutta, Detomas, Fioroni, Giacco, Gambini, Leoni, Panattoni, Quartiani, Rizzo, Ruggia, Sini-scalchi, Tolotti, Vianello, Sereni, Albonetti, Bellillo, Bova, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciani, Maura Cossutta, Di Gioia, Gasperoni, Grignaffini, Innocenti, Lucidi, Maran, Pappaterra, Raffaldini, Rocchi, Sandi, Soda, Vigni, Lucidi

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.

29. 2. (ex 27. 8.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29.

(Organici del personale).

1. Preventivamente all'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli 17, 21,

22 e 24, le singole amministrazioni, con le modalità definite dai contratti collettivi dei rispettivi comparti, comunicano alle organizzazioni sindacali e alle RSU le ipotesi di esternalizzazioni corredate da dati quantitativi, ivi compresa la consistenza quantitativa e qualitativa del personale coinvolto, la possibilità di svolgimento all'interno delle singole amministrazioni dei servizi, le opzioni del personale, ed attivano gli specifici istituti di relazioni sindacali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti di contrattazione. In caso di mancato accordo conseguito con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra le amministrazioni e le organizzazioni sindacali, si compila un verbale nel quale sono riportate le distinte argomentazioni delle parti.

2. Per quanto concerne il personale eventualmente risultante in eccedenza, accertato con le modalità previste dai contratti collettivi in vigore e dalle disposizioni vigenti a seguito dei processi di esternalizzazione, si ricorre alla ricollocazione nell'amministrazione di appartenenza nello stesso territorio. Qualora per ragioni organizzative, verificate in apposito incontro con le organizzazioni sindacali, ciò non fosse possibile, si procede alla definizione di uno specifico contratto quadro che regolamenti gli istituti normo-economici che facilitino la ricollocazione del personale nel territorio di residenza e garantiscano la continuità occupazionale e contrattuale dei lavoratori interessati ».

29. 3. (ex 27. 1.) Grandi, Buffo, Motta, Fumagalli, Bellini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in diminuzione.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.

29. 4. (ex 27. 7.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando il mantenimento del posto di lavoro.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.

29. 5. (ex 27. 6.) Russo Spina, Giordano, Mascia.

(A.C. 1984 - Sezione 3)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE

ART. 30.

(Gestioni previdenziali).

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2002:

a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessiva-

mente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,07 milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO
30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30

(Gestioni previdenziali).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per l'anno 2002, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla Pubblica Amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

30. 1 (ex 28. 35.) Bornacin, Cozzi, Butti, Mondello.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Totalizzazione dei periodi assicurativi).

1. Agli assicurati ed a coloro che siano stati iscritti alle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di usufruire di tutti i contributi previdenziali versati per periodi non coincidenti presso le gestioni stesse, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti per inabilità, a condizione che, in ogni singola gestione, siano stati versati contributi per un periodo non inferiore a 5 anni e, nelle varie gestioni, cumulati per un periodo superiore a 20 anni. La pensione maturata con 40 anni di anzianità contributiva è equiparata alla pensione di vecchiaia per tutti i lavoratori iscritti a dette gestioni previdenziali. La predetta facoltà è concessa ai superstiti dell'assicurato, deceduto prima del compimento dell'età pensionabile. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore per l'assicurato che sono previste dalle disposizioni attualmente in vigore.

2. Nei casi previsti al comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico in proporzione dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione per l'anzianità contributiva è accreditata a favore delle singole gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordina-

mento dell'assicurazione generale e con onere a carico di ciascuna gestione nelle medesime proporzioni.

3. Sono abrogati l'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, l'articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n.233 e l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

30. 01 (ex 28. 0.11.) Delbono, Fistarol.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Assegni di maternità).

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2002, è elevato da 258, 23 a 537 euro nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Il limite delle risorse economiche in possesso del nucleo familiare di appartenenza delle madri, di cui all'articolo 44, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n.448 dal 1° gennaio 2002, è elevato da 25.822,85 euro a 36.151,98 euro annui.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra -L'Ulivo.

30. 03 (ex 28. 0. 17., 28. 0. 20) Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cordoni, Turco.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Misure di sostegno alla famiglia).

1. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, le parole « fino al terzo anno » sono sostituite con le seguenti « fino all'ottavo anno ».

2. All'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, le parole da « fuori dei casi » a « 30 per cento della retribuzione » sono sostituite con le seguenti: « L'indennità è elevata all'80 per cento ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra -L'Ulivo.

30. 04 (ex 28. 0. 18., 28. 0. 19., 28. 0. 21.)
Turco, Battaglia, Bolognesi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

1. Gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono istituire, autonomamente ovvero in associazione fra loro, forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti.

30. 06 (ex 1984/ XI/ 28. 1) Siniscalchi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

1. All'articolo 78, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole: « nove mesi » con le seguenti: « dodici mesi ».

Seguono compensazioni del gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

30. 08 (ex 28. 0. 16.) Pennacchi, Innocenti, Cordoni.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-bis

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero).

1. Per l'anno 2002, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via con-

tinuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare la seguente variazione:

2002: - 50.000.

30. 010 (ex 30. 0. 24.) Gambini, Gasperoni, Benvenuto, Pinotti.

(A.C. 1984 - Sezione 4)

**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 31.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è maggiorato fino all'importo mensile di 516,46 euro, secondo le modalità di cui al comma 2, l'ammontare dei trattamenti pensionistici inferiori a tale somma.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e dei contributi eventualmente versati ai fini previdenziali.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

4. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 2.169,12 milioni di euro.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 31.

*(Incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati).*

Sostituirlo con il seguente:

ART. 31.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 il minimo di pensione è fissato in 520 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5165 euro al mese. A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una *una tantum* di 520 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad un quinto del trattamento minimo. Vengono riconosciuti cinque anni di con-

tribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da venticinque anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche dal 1° gennaio 2002 saranno subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 le parole: « particolarmente usuranti » sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: « usuranti e pesanti ».

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, provvedere in base al comma 1 a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3, i limiti di reddito.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

31. 1. (ex 29. 1. nuova formulazione)
Bertinotti, Russo Spina, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Valpiana, Vendola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 31.

(Interventi a favore dei soggetti disagiati).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e

successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 2-quater e 3 del citato testo unico:

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro.

Conseguentemente:

all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

aggiungere la seguente voce:

2) accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate:

2002: — 969.077 (a);

2003: — 1.230.755 (a);

2004: — 1.286.620 (a).

(a): accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo contrassegnati dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze

aggiungere la seguente voce:

accantonamenti di segno negativo

2002: — 6.549.553 (a);

2003: — 1.491.305 (a);

2004: — 1.801.436 (a).

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle altre: « ad una somma pari al 17 per cento »;

ART. 50-ter.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

ART. 50-*quater*

(*Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383*).

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

« 8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota delle entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera *b*), del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti delle risorse derivanti dalle norme di cui al presente articolo, nonché la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati ».

31. 21 (ex 29. 8) Nicola Rossi, Castagnetti, Villetti, Roberto Barbieri, Visco, Violante, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Pennacchi, Morgando, Lion, Pistone.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 31. 30.
DEL GOVERNO.

All'emendamento 31.30 del Governo, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 tutti i trattamenti pensionistici, compresi gli

assegni sociali e le pensioni per invalidi civili totali o ciechi o sordomuti, inferiori a 516,46 euro al mese, sono adeguati a tale somma.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 31. 30. 1. Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Vendola, Valpiana.

All'emendamento 31.30 del Governo, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

1. A partire dal 1° gennaio 2002 il minimo di pensione è fissato in 520 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuto una *una tantum* di 520 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad un quinto del trattamento minimo. Vengono riconosciuti cinque anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2002, saranno subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: « particolarmente usuranti » sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: « usuranti e pesanti ».

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve, entro tre mesi dall'approvazione della presente

legge, provvedere in base al comma 1 a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale, quali la pensione e l'assegno sociale, e a modificare i limiti di reddito, come previsto dal comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 31 30. 12. Giordano, Bertinotti, Russo Spena, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Vendola, Valpiana.

All'emendamento 31.30 del Governo, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

1. Gli aumenti delle maggiorazioni sociali disposti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono elevati, con effetto dal 1° gennaio 2002, fino a garantire un reddito di 516,46 euro al mese per tredici mensilità, in riferimento rispettivamente:

a) all'articolo 69, comma 3, per i titolari con età pari o superiore a sessantacinque anni;

b) all'articolo 70, comma 1, per i titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con età pari o superiore a sessantacinque anni;

c) all'articolo 70, comma 4, per i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con età pari o superiore a sessantacinque anni.

2. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al comma 1 non viene considerato il reddito della casa di abitazione e dal reddito influente per il diritto ai benefici di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione della casa di abitazione entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel comune di residenza.

3. Per il triennio 2002-2004, ai fini della concessione della maggiorazione di cui al comma 1, lettera a), non concorre a

formare reddito il trattamento pensionistico a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, in misura corrispondente ad un terzo della quota a calcolo del trattamento complessivo pensionistico medesimo e comunque non oltre un importo pari ad un terzo di 516,46 euro mensili.

4. Gli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui al comma 1, lettera a), limitatamente alla quota eccedente l'importo complessivo di 516,46 euro mensili, concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi.

5. In base a quanto stabilito dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni ed integrazioni, l'incremento di cui al comma 1 è concesso alle seguenti condizioni:

a) che i soggetti interessati non posseggano redditi propri in misura tale da comportare il superamento di un importo annuale di reddito di 6.713,98 euro;

b) che i soggetti interessati non posseggano, se coniugati e non effettivamente e legalmente separati, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore al doppio del limite di reddito di cui alla lettera a);

c) ai fini della determinazione dell'incremento di cui al comma 1, lettera a), sul reddito del coniuge non si applica quanto previsto al comma 3.

6. Per i soggetti in possesso dei requisiti anagrafici di cui al comma 1, titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e della legge 30 marzo 1971, n. 118, i benefici di cui al presente articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. Ai medesimi soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti e siano di età pari o superiore a sessantacinque anni sono concessi i benefici di cui al presente articolo.

6-bis. I benefici di cui al presente articolo sono concessi, con la stessa decorrenza di cui al comma 1 e alle medesime condizioni di cui al comma 5, ai soggetti con età pari o superiore a cinquanta anni, che risultino invalidi civili totali, sordomuti, ciechi civili assoluti titolari di pensione di invalidità e ai titolari di pensione di inabilità.

6-ter. Per gli anni successivi al 2002, il reddito mensile di 516,46 euro, di cui al presente articolo, è aumentato in misura pari all'aumento mensile dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all'anno precedente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « ad una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « ad una somma pari al 17 per cento ».

ART. 50-ter.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Conseguentemente:

all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

aggiungere la seguente voce:

2) accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate:

2002: — 969.077 (a);

2003: — 1.230.755 (a);

2004: — 1.286.620 (a).

(a): accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo contrassegnati dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

aggiungere la seguente voce:

accantonamenti di segno negativo

2002: — 6.549.553 (a);

2003: — 1.491.305 (a);

2004: — 1.801.436 (a).

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

ART. 50-ter

(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383).

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

« 8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota delle entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è de-

terminata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera *b*), del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti delle risorse derivanti dalle norme di cui al presente articolo, nonché la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati».

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

0. 31. 30. 33. Pennacchi, Morgando, Castagnetti, Villetti, Visco, Pecoraro Scania, Rizzo, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Lion, Boccia, Pistone, Cordoni, Turco, Innocenti, Grandi, De Franciscis.

All'emendamento 31.30 del Governo, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 per le detrazioni previste dagli articoli 13 e 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e

successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 2-quater e 3 del citato testo unico:

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta integrazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

6-bis. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

ART. 50-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante